

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1011}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PUMILIA, LO BELLO, GARZIA, PAVONE, SGARLATA

Presentata il 13 gennaio 1977

Integrazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167,
concernente l'istituzione del Consiglio superiore
delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, prevede, tra i membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate, il generale dell'esercito in servizio permanente effettivo più elevato in grado o più anziano, il quale assume le funzioni di presidente di Sezione e, se in posizione gerarchica superiore rispetto a quella degli ufficiali generali preposti alle Sezioni marina e aeronautica, anche di presidente dell'alto consesso.

Peraltro, lo stesso articolo precisa che non assume le predette funzioni l'ufficiale generale che riveste la carica di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore o segretario generale.

È di tutta evidenza che tali esclusioni rispondono all'esigenza di non distogliere dai loro importanti incarichi coloro che esercitano le predette cariche.

La limitazione, che ha un chiaro ed ineccepibile fondamento, dovrebbe, però, riguardare, secondo l'esperienza fatta nei cinque lustri di applicazione della legge, anche altre situazioni, anch'esse meritevoli, nell'interesse generale, di speciale salvaguardia.

Si tratta, in particolare, delle cariche di comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, affidate, per legge, ad ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'esercito.

Sono ben note la peculiarità, la complessità e l'estrema delicatezza delle attribuzioni demandate ai capi dei due organismi di polizia e quanto sia, perciò, difficile acquisire l'esperienza necessaria per la sicura guida di strumenti di così particolare qualificazione tecnica, qualificazione diversa da quella che contraddistingue la Forza armata di estrazione dei capi stessi.

Appare, quindi, illogico che uno dei due generali dell'esercito, posti al comando dei due Corpi di polizia, debba d'un tratto abbandonare l'incarico — per il quale è stato selezionato e per il quale ha dovuto, in relazione alle diverse metodologie e problematiche, adeguare mentalità, conoscenze e preparazione professionale — per assumere funzioni direttive nel Consiglio superiore delle Forze armate, le cui attribuzioni, come è noto, attengono a questioni di natura squisitamente militare.

È quello che, invece, attualmente si verifica tutte le volte che uno dei due comandanti venga a risultare il più elevato in grado o il più anziano nel proprio ruolo di provenienza.

Una circostanza casuale può, pertanto, rendere inutile un'esperienza di non facile acquisizione e determinare un periodo di crisi nella direzione di organismi di polizia di fondamentale importanza per la vita del Paese e, tutto ciò, senza che ne ricorra essenziale esigenza.

È perciò da ritenere senz'altro che il legislatore non abbia a suo tempo tenuto presente che potessero avvenire situazioni siffatte, le cui conseguenze pregiudiziali appaiono ora di palmare evidenza. Altrimenti

avrebbe senz'altro compreso le due cariche in parola tra quelle sopra ricordate, i cui titolari sono esclusi dalle funzioni di presidente di Sezione del Consiglio superiore delle Forze armate o di presidente del Consiglio stesso.

In conclusione, si rende indispensabile rimediare al più presto alla mancata previsione legislativa al fine di evitare che gli inconvenienti rimarcati possano ulteriormente verificarsi.

All'uopo basta una semplice integrazione del testo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 e alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 6 della succitata legge n. 167, nel senso risultante dall'unità proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è così sostituita:

« *a*) il generale dell'esercito, l'ammiraglio o il generale dell'aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore, segretario generale, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o Comandante generale del Corpo della guardia di finanza ».

ART. 2.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, sono così sostituite:

« *b*) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il quale può farsi rappresentare da un ufficiale generale dell'Arma;

c) il Comandante generale della Guardia di finanza, il quale può farsi rappresentare da un ufficiale generale del Corpo ».